AERANTI-CORALLO

Le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet

AUDIZIONE INFORMALE

di AERANTI-CORALLO

COMMISSIONI RIUNITE VII E IX

della CAMERA DEI DEPUTATI

ATTO N. 109

ESAME SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208

(TUSMA – TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI)

MARTEDI' 23 gennaio 2024

PREMESSA

Aeranti-Corallo ringrazia le Commissioni Riunite VII e IX per l'audizione odierna.

Aeranti-Corallo è una federazione di categoria del settore radiotelevisivo locale che rappresenta 573 imprese del comparto.

LE PROPOSTE DI AERANTI-CORALLO

Aeranti-Corallo, nell'ottica di un miglioramento del contenuto dello Schema di decreto legislativo in esame, formula le seguenti proposte di emendamento:

1) L'art. 1, comma 5, lettera a) dello Schema in esame, modifica l'art. 5, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo n. 208/2021 sopprimendo il divieto, per uno stesso soggetto o soggetti tra loro in rapporto di controllo o di collegamento, di essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale.

Aeranti-Corallo ritiene, invece, che tale divieto debba essere mantenuto a garanzia del pluralismo e della concorrenza del comparto radiofonico.

Infatti, stante il limitato numero di frequenze previste dalla delibera Agcom n. 286/22/CONS (PNAF DAB) per la diffusione dei contenuti della radiofonia locale, che non consente l'avvio delle trasmissioni digitali DAB+ a tutte le imprese radiofoniche locali attualmente operanti in tecnica analogica, è evidente

l’esigenza di evitare lo svolgimento, da parte dell’emittenza radiofonica nazionale, di ulteriore attività anche in ambito locale.

2) L’art. 1, comma 35, lettera e) dello Schema in esame, introduce i commi 11 bis e 11 ter del decreto legislativo 208/2021, i quali prevedono l’esenzione per cinque anni (a partire dalla pubblicazione della delibera Agcom n. 286/22/CONS) del pagamento dei diritti amministrativi per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete radiofonica digitale nonché dei contributi previsti per i diritti di uso delle frequenze radiofoniche digitali.

Al riguardo, Aeranti-Corallo ritiene che tale esenzione debba, invece, trovare applicazione per dieci anni decorrenti dalla data dell’effettivo avvio delle trasmissioni sulla base del PNAF DAB e non dalla data della relativa pubblicazione.

Tale delibera è stata, peraltro, pubblicata il 27 luglio 2022 e, pertanto, la citata esenzione ha già perso circa 18 mesi di possibile efficacia.

Inoltre, stante la tempistica delle procedure di assegnazione dei diritti di uso attualmente in corso le stesse non verranno presumibilmente completate prima della fine del corrente anno.

Peraltro, le società consortili che risulteranno assegnatarie dei diritti di uso delle frequenze di cui alla delibera Agcom n. 286/22/CONS, avranno (ai sensi dell’art. 14, comma 6, della delibera Agcom n. 664/09/CONS) cinque anni di tempo per

realizzare reti con una copertura di tipo mobile di almeno il 70% della popolazione di ogni bacino o sub bacino di riferimento (con copertura di almeno il 40% entro due anni e almeno il 60% entro quattro anni).

Si chiede, pertanto, che l'art. 1, comma 35, lettera e) dello Schema in esame venga modificato come segue:

"Per i primi dieci anni di attività, decorrenti dalla data di rilascio dei diritti di uso delle frequenze previste dal PNAF-DAB di cui alla delibera n. 286/22/CONS della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali sono esentati dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze".

Per quanto riguarda gli importi che dovranno essere corrisposti ricordiamo che trova applicazione l'art. 12, comma 10 della delibera Agcom n. 664/09/CONS e s.m.i., secondo il quale gli importi stessi dovranno essere stabiliti dal MIMIT sulla base dei criteri stabiliti dall'Agcom, anche con riferimento ai fatturati degli operatori di rete.

3) L'art. 1, comma 3, n. 15 dello Schema in esame introduce una modifica della definizione della *"Telepromozione"* prevista dall'art. 3, comma 1, lettere vv) del decreto legislativo n. 208/2021.

Al riguardo si propone il mantenimento della definizione originaria introdotta da tale decreto legislativo.

Infatti, essendo la *"telepromozione"* una cosa diversa dello *"spot"*, si ritiene che la previsione di cui allo Schema in esame di una telepromozione inserita *"nell'ambito di uno spot"* sia errata e contraddittoria.

4) Con riferimento all'art. 70 del decreto legislativo n. 208/2021, evidenziamo che lo stesso abroga l'intero contenuto del TUSMA di cui all'originario decreto legislativo n. 177 del 2005 (ad eccezione di quanto previsto all'art. 71, comma 3 del decreto legislativo n. 208/2021).

In tal modo, però, viene erroneamente abrogato anche l'art. 54 del decreto legislativo n. 177/2005 che, a sua volta, ha abrogato numerose disposizioni di legge in materia, nel quadro del riordino, a suo tempo, operato da tale provvedimento. Tale errata abrogazione dell'art. 54 ha avuto, a nostro parere, come conseguenza la riviviscenza delle norme a suo tempo abrogate, che sono ormai superate e incompatibili con il quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 208/2021.

Per ovviare a tale problematica, sarebbe, a nostro parere, necessario che lo Schema di provvedimento in esame operi una correzione dell'art. 70, comma 1 del decreto legislativo n. 208/2021 aggiungendo allo stesso le parole *"ad eccezione del relativo articolo 54"*.

- AERANTI-CORALLO, aderente alla Confcommercio – Imprese per l'Italia, è composta dalle seguenti associazioni di categoria:
  - AERANTI
  - CORALLO
- Coordinatore e legale rappresentante è Marco Rossignoli, avvocato, patrocinante in cassazione, revisore legale, presidente AERANTI.
- Nel Comitato esecutivo di AERANTI-CORALLO è presente anche Luigi Bardelli, presidente dell'associazione CORALLO ed editore televisivo locale
- AERANTI – CORALLO rappresenta complessivamente, al 18 gennaio 2024, n. 573 imprese così suddivise:
- n. 398 imprese radiofoniche locali
- n. 133 imprese televisive locali
- n. 2 syndication di emittenti locali che effettuano trasmissioni in contemporanea sul territorio nazionale
- n. 4 agenzie di informazione radiotelevisiva
- n. 3 concessionarie di pubblicità del settore radiotelevisivo
- n. 1 imprese radiotelevisive via satellite
- n. 2 imprese radiotelevisive via internet
- n. 10 imprese radiotelevisive via web
- n. 2 imprese radiotelevisive via web in simulcast
- n. 18 consorzi radio
- AERANTI – CORALLO è presente con propri rappresentanti nei seguenti organismi:
  - Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione Media e Minori
  - Commissione equo compenso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
  - Comitato tecnico di Auditel
  - Consiglio di amministrazione e Comitato tecnico della Tavolo Editori Radio srl
  - Consiglio di amministrazione della Player Editori Radio srl.
- AERANTI-CORALLO ha stipulato con la FNSI il CCNL per il lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.